

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NOVELLI, D'ALEMA, LUCIO MAGRI, MATTIOLI

Norme in materia di rilevazione dei consumi telefonici

Presentata il 1° dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da un'indagine effettuata dall' Associazione difesa utenti e consumatori (Adusbef) su un campione rappresentativo di abbonati al servizio telefonico nazionale, risulta che il 98 per cento degli intervistati non ha alcuna fiducia nel sistema di rilevazione dei consumi adottato dalla SIP; il 79 per cento è convinto di pagare più di quanto consuma; il 95 per cento degli utenti ritiene indispensabile l'installazione di un apparecchio rilevatore dei consumi collegato al proprio telefono; l'89 per cento non ha alcuna fiducia nella SIP non ritenendola sufficientemente affidabile.

La SIP è infatti l'unica azienda di servizi che fattura il consumo degli utenti senza che sia obbligata a dimostrare che il consumo stesso sia stato realmente effettuato da quell'abbonato destinatario della fattura.

Altre grandi aziende di servizi pubblici ad alta diffusione, erogatrici di acqua, luce, gas, sono invece obbligate a fornire, con l'allaccio del servizio, affidabili apparecchiature che rilevano il reale e veritiero consumo effettuato dagli utenti.

Tali apparecchiature, oltre a rendere tranquilli gli abbonati mettendoli al riparo da cattive sorprese, consentono anche di pianificare i consumi e di conoscere, seppur approssimativamente, la spesa a cui vanno incontro, in modo da far quadrare le entrate mensili con le uscite, rendendo compatibili economia domestica e bilancio familiare, soprattutto per la grande massa di lavoratori, impiegati, artigiani, pensionati e famiglie mono-reddito.

Senza contare che tali apparecchiature risultano estremamente utili anche per le imprese ed i cosiddetti grandi utenti,

poiché consentono di evitare spiacevoli sorprese derivanti da un'utilizzazione impropria degli stessi « telefoni d'ufficio », che a volte vengono usati per servizi *hot-line* sui quali anche la SIP ricava fette consistenti di fatturato.

La SIP a richiesta, installa al domicilio degli utenti, i cosiddetti « indicatori di conteggio », a fronte di un canone mensile variabile da 2.000 a 3.500 lire. Tali « contascatti » però non fanno fede, per la SIP, che ne incamera il canone, ma, in caso di controversia riconosce soltanto gli indicatori installati nella centrale telefonica, per cui al danno per l'utente che si vede *fatturare consumi ingiustificati*, a volte doppi o tripli della media degli ultimi cinque/dieci anni, si aggiunge la beffa di non avere accesso ad alcun tipo di controllo diretto sui propri consumi.

La stessa SIP, in più di una occasione, ha riconosciuto la possibilità che possano verificarsi addebiti ingiustificati derivanti dalle più disparate cause: dalla manomissione delle centraline, a scatti addebitati dalle prove periodiche effettuate dai suoi tecnici sulle apparecchiature di centrale, a sovraccarichi di linee, eccetera.

Quando è però l'utente a dover sopportare l'onere e l'ingiunzione di pagare al buio, pena il distacco del servizio telefonico pubblico, quando sono migliaia e mi-

gliaia i cittadini lavoratori, pensionati e casalinghe a protestare per addebiti ingiustificati tali da mettere in discussione perfino l'armonia e la convivenza civile e familiare, allora è il legislatore che è obbligato ad intervenire per mettere ordine ad un caos e ad una giungla che avvantaggia soltanto il gestore dei servizi telefonici.

Si rende quindi necessaria una proposta di legge chiara, semplice, rigorosa che non costa nulla alla SIP ma che, al limite, le arreca il vantaggio di renderla meno odiosa e prepotente di quanto non sia stata finora nella considerazione delle grandi masse di abbonati che non hanno alcuna fiducia nell'azienda telefonica.

Per questo, onorevoli Colleghi, Vi invito a dare immediata lettura a questa proposta, per rendere certi i diritti dei consumatori ed utenti di questo nostro Paese, e Vi chiedo uno sforzo per farla approvare celermente in modo che l'XI legislatura non venga ricordata come la legislatura di tangentopoli e degli inquisiti, ma possa essere ricordata anche come la legislatura dei diritti dei cittadini, dei lavoratori, dei pensionati e della moltitudine delle donne che stringono la cinghia di fronte ai morsi della recessione economica, ma non si arrendono alla speranza che qualcosa possa cambiare, anche per loro, nel Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro il 31 dicembre 1994 è fatto obbligo alla Società italiana per l'esercizio di telecomunicazioni p.a. (SIP) di dotare gli apparecchi telefonici abilitati sia per le utenze private sia per quelle commerciali o di qualsiasi altra categoria, di un idoneo strumento atto all'immediato rilevamento, direttamente da parte degli abbonati, degli scatti telefonici effettuati.

ART. 2.

1. Lo strumento di cui all'articolo 1 è l'unico abilitato a rilevare, in modo non contestabile, l'utilizzo dell'apparecchio telefonico effettuato dall'abbonato, anche qualora tale dato sia in contrasto con quello rilevato dalla SIP.

ART. 3.

1. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le caratteristiche tecniche dello strumento di cui all'articolo 1, nonché le modalità di omologazione dello stesso.

ART. 4.

1. I soggetti abbonati sono tenuti a rendere accessibili al personale tecnico della SIP, previo congruo preavviso non inferiore ai sette giorni, i locali dove sono installati gli strumenti di cui all'articolo 1.

ART. 5.

1. La SIP è tenuta ad installare a proprie spese presso l'abitazione dei sog-

getti abbonati gli strumenti rilevatori dei consumi di cui all'articolo 1 e ne conserva la proprietà, ricevendo un canone per il loro utilizzo oppure, qualora l'abbonato lo richieda, può concedere tali apparecchi in *leasing* con facoltà di riscatto.

2. La manomissione dell'apparecchio rilevatore di consumo di cui all'articolo 1 è punita ai sensi dell'articolo 635 del codice penale.

ART. 6.

1. L'articolo 23 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre 1988, n. 484, non si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. Le somme che sono state incassate dalla SIP, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 settembre 1988, n. 484, devono essere restituite, maggiorate degli interessi legali, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La SIP può portare in compensazione le fatture emesse entro il termine di nove mesi di cui al comma 1. La SIP deve comunque indicare in modo dettagliato, nelle bollette, l'importo incassato per ogni abbonato, sotto la voce « anticipo su conversazioni ».